



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Taiti ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 4731/2013 a cui sono riunite le seguenti cause:

742/2014, 743/2014, 744/2014, 745/2014, 823/2014, 824/2014, 825/2014 promossa da:

**BANCA CR FIRENZE SPA** (C.F. 04385190485), con il patrocinio dell'avv. BECHI VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA JACOPO NARDI 27 – FIRENZE, presso il difensore avv. BECHI VITTORIO

Parte ricorrente

contro

**RAFFAELLO BARTOLOZZI** (C.F. BRTRFL41A28G8250), [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

con il patrocinio dell'avv. IACOVIELLO MICHELE, dell'avv. SANTILLI SILVIA, dell'avv. SANTUCCI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA GIORGIO LA PIRA n. 21 FIRENZE, presso il difensore avv. SANTUCCI FRANCESCO

Parte resistente

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con più ricorsi, successivamente riuniti, Banca CR Firenze, ha proposto opposizione ai decreti ingiuntivi concessi in favore di Raffaello Bartolozzi, [REDACTED]

[REDACTED], ciascuno per l'importo di € 257,41, a titolo di contributo economico annuale per assistenza sanitaria, contributo che gli ex dipendenti asserivano non essere stato corrisposto per

motivi ritorsivi (l'averne proposto o lo stare per proporre azioni giudiziarie verso l'ex datore di lavoro).

Con le suddette opposizioni, l'Istituto di credito ha chiesto la revoca e/o l'annullamento dei decreti ingiuntivi opposti (nn. 1773/2013; 1917/2013; 1924/2013; 1925/2013; 1926/2013; 1931/2013; 1932/2013; 1933/2013) per infondatezza in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.

In particolare, l'opponente ha sostenuto: 1) che mancava la prova scritta del *quantum* inerente i presunti crediti, non potendosi considerare tale la scheda anagrafica allegata al ricorso per ingiunzione; 2) che il contributo sanitario che la Banca versava fin dalla metà degli anni '80 in favore degli ex dipendenti aveva la natura di mero atto di liberalità, come risultante dalle delibere del C.d.A del 1999 e del 2000; 3) che l'accordo sindacale del 2.10.2010, istitutivo del fondo sanitario, aveva un valore meramente ricognitivo della natura liberale della contribuzione, dovendo escludersi per il biennio 2011/2012 intenti di contrattualizzazione del premio in questione (come peraltro confermato dalla delibera del C.d.A. della Banca del 18.10.2012; 4) che pertanto nel 2012 il C.d. A., nella sua piena discrezionalità, aveva ritenuto di confermare il versamento del contributo ponendo determinati requisiti, tra cui il non avere intentato o non avere intenzione di intentare azioni giudiziarie verso l'Istituto di credito, senza che tutto questo potesse valutarsi in termini di atto discriminatorio, in considerazione della natura del contributo; 5) che era del tutto inconferente il richiamo fatto dagli ingiungenti all'art 16 L. n. 300/1970 che riguardava i trattamenti collettivi discriminatori per i dipendenti e non per i pensionati.

Si costituivano nei giudizi di opposizione Raffaello Bartolozzi, [REDACTED]

[REDACTED] i quali - previa concessione della provvisoria esecuzione ai DD.II. opposti - concludevano per il rigetto del ricorso e la conferma dei medesimi decreti; in via subordinata, affinché fosse in ogni caso dichiarata tenuta e condannata Banca CR Firenze al pagamento in loro favore della somma di € 257,41, a titolo di contribuzione aziendale per l'assistenza sanitaria per l'anno 2013, somma dovuta in forza di obbligo sorto per uso aziendale o per altro titolo e rimasto inadempito per motivo illecito e discriminatorio; il tutto, con interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo. In ogni caso, affinché la Banca CR Firenze fosse condannata ex art 16 L. n. 300/1970 a versare al Fondo adeguamento pensioni Inps una somma di pari importo, quale trattamento economico collettivo discriminatorio. Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore dei suoi procuratori.

Parte convenuta ha dedotto: 1) che il versamento del contributo aveva costituito espressione di un uso aziendale protrattosi per ben 25 anni e dunque vincolante; 2) che l'accordo del 2.10.2010 aveva contrattualizzato tale uso o comunque non aveva voluto derogarvi; 3) che l'impegno alla corresponsione era stato ribadito dal Direttore Generale, con lettera del 3.12.2010; 4) che il

comportamento di revoca era discriminatorio, riguardando solo alcuni pensionati che avevano tenuto una condotta che non poteva qualificarsi tra i casi di ingratitudine/indegnità legittimanti la revoca della donazione ex art 801 cc; 5) che, ai sensi dell'art 16 L. n. 300/1970, si era trattato di trattamento economico collettivo discriminatorio, con conseguente condanna del datore di lavoro al versamento della penale da tale norma prevista a favore del fondo adeguamento pensioni.

Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza le cause riunite sono state discusse e decise con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto.

Alcune considerazioni preliminari si impongono prima dell'esame del merito del contendere.

Innanzitutto, considerato che le cause riunite sono apparse di pronta soluzione non è stata esaminata la questione sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art 648 cpc, fissandosi direttamente l'udienza di discussione.

Inoltre, e in ordine alla richiesta della difesa di parte opponente di riunione alla presente causa di una ulteriore causa avente ad oggetto la stessa questione in fatto e in diritto (causa n. 2576/2014, con udienza al 14.04.2015), si ritiene che - sebbene l'art 151 disp att cpc imponga la riunione tra cause connesse per identità di questioni - la medesima norma fa salvo il caso in cui la riunione potrebbe aggravare il procedimento o lo ritardi eccessivamente. Nella specie, le cause chiamate all'odierna udienza, sono apparse mature per la decisione e un ulteriore rinvio procrastinerebbe ingiustificatamente la loro definizione, considerato altresì che quella causa verrà chiamata tra alcuni mesi per la prima udienza, che nella medesima causa (introdotta con rito ordinario dagli ex pensionati, diversamente dalle presenti cause) non vi è ancora costituzione di parte convenuta e dunque non è dato conoscere quali siano le difese di CR Firenze e quindi quale sia l'oggetto dell'effettivo contendere.

Ciò premesso, si osserva come nelle delibere del Comitato Esecutivo relative al Piano sanitario 2000 e 2001 per il personale in servizio e in quiescenza, e con specifico riferimento al piano sanitario in favore dei pensionati, si legga: *"Rileva poi che le ragioni che giustificano il piano sanitario in favore dei pensionati..... non in forza di obbligo contrattuale, ma come mera liberalità, possono sostanzialmente ricondursi ai seguenti motivi....."* (Piano sanitario 2000); *".....il piano sanitario per i pensionati è invece una mera liberalità rinnovata annualmente....."* (Piano sanitario 2001).

Con accordo sindacale tra Impresa San Paolo, anche quale società capogruppo, e le OO.SS del 2.10.2010 veniva istituito il Fondo sanitario, prevedendosi tra i beneficiari anche il personale in quiescenza che poteva chiedere l'iscrizione al Fondo dal 1.1.2011, con fruizione da tale data e per un biennio della copertura sanitaria: *"il personale in quiescenza di Banca CR Firenze e Mediofactoring allo stato beneficiario della polizza assicurativa aziendale potrà richiedere l'iscrizione al "Fondo sanitario" sempre dal 1.1.2011 con applicazione del complessivo*

*ordinamento statutario e fruizione da tale data per un biennio della copertura sanitaria definita nell'appendice 2 dello Statuto".*

*Nella parte dell'accordo dedicato alle contribuzioni si specificava che "..... Restano confermate, in capo al personale in quiescenza di Mediofactoring e di Banca CR Firenze che richieda l'iscrizione al Fondo sanitario ed esclusivamente in tale evenienza, le contribuzioni attualmente versate dalle rispettive società in loro favore che continueranno ad essere corrisposte al Fondo sanitario in costanza di iscrizione allo stesso, a scomputo delle contribuzioni individualmente dovute da ciascun iscritto in quiescenza.....".*

*Nell'adunanza del C.d.A del 18.10.2010 si ribadiva che il Consiglio avrebbe potuto ".....nella sua piena autonomia e ferma restando la piena discrezionalità di modificare nei prossimi anni tale scelta, continuare a disporre annualmente la prosecuzione della suddetta contribuzione in favore di tutto il Personale in quiescenza che alla data del 31.12.2010 abbia aderito alla polizza in essere con Generali Assicurazione.....".*

*Nella lettera del Direttore Generale agli ex dipendenti si sottolineava infine tra i vantaggi dell'adesione al Fondo il ".....mantenimento del contributo aziendale che va a ridurre il premio a carico del pensionato.....".*

*In ultimo, era sopravvenuta la delibera C.d.A. di CR Firenze del 22.10.2012, in cui si dava atto che, con l'ingresso del personale nel Fondo sanitario, la Banca aveva ritenuto di confermare il contributo, riservandosi peraltro la possibilità di modificare tale scelta per il futuro; con la medesima delibera si disponeva conseguentemente di approvare la sospensione del contributo annuo al pagamento del premio assicurativo della polizza sanitaria per quei pensionati che avevano instaurato o avevano manifestato la volontà di instaurare contenzioso con la banca e/o il Fondo di previdenza.*

*La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene dunque alla natura giuridica che deve riconoscersi alla contribuzione effettuata dall'azienda a favore dei pensionati e che non è stata corrisposta relativamente all'anno 2013 a quegli ex pensionati che avevano promosso azione giudiziaria (come documentato in atti), non essendo in contestazione la circostanza che tutti gli odierni oppositi ebbero a chiedere l'iscrizione al Fondo sanitario.*

*In merito, appare decisivo il tenore dell'accordo collettivo del 2.10.2010 nel quale, con riferimento specifico all'Istituto di credito ricorrente, veniva posto un vero e proprio obbligo di "continuare a disporre annualmente la prosecuzione della contribuzione" che già veniva versata, come desumibile dal tenore letterale dell'accordo nel quale non si fa alcun riferimento a poteri discrezionali di CR Firenze in ordine al mantenimento o meno del contributo. Pertanto, se fino a tale accordo si potrebbe discutere sulla potestà discrezionale di CR Firenze di continuare o meno a corrispondere la contribuzione, con l'accordo sindacale in questione tale potestà non poteva più*

esercitarsi, dal momento che la Capogruppo Intesa San Paolo aveva pattuito con le OO.SS una disciplina che non lasciava spazio a CR Firenze in merito alla possibilità di sospendere l'erogazione del premio. Invero, nell'accordo non è evincibile alcun riferimento ad una continuazione del versamento del contributo se ed in quanto mantenuto da CR Firenze, dandosi per scontato che quel premio si doveva continuare a corrispondere per il futuro. In tale ottica deve leggersi la lettera inviata da CR Firenze agli ex pensionati, in cui il Direttore Generale rassicurava i destinatari sul fatto che il passaggio al Fondo sanitario, con conseguente abbandono delle pregresse modalità di copertura assicurativa, avrebbe comportato dei vantaggi sicuri, tra cui *"il mantenimento del contributo aziendale che va a ridurre il premio a carico del pensionato"*; laddove la parola "mantenimento" indurrebbe a ritenere che, a prescindere dalla qualificazione del suo versamento in termini di liberalità, la corresponsione del premio era diventata una consuetudine aziendale ripetutasi per oltre venti anni e dunque consolidatasi.

In ogni caso, se l'accordo collettivo era venuto a sancire un obbligo di erogazione del premio a cui CR Firenze non avrebbe potuto sottrarsi, le successive deliberazioni del C.d.A. che continuavano a qualificare quale liberalità l'emolumento in questione si ponevano in contrasto con l'accordo sindacale che aveva istituzionalizzato l'apporto.

In particolare, assume carattere ritorsivo l'aver sospeso con la delibera del 2012 la contribuzione obbligatoria per gli ex dipendenti che avevano intentato un'azione giudiziaria per il riconoscimento di propri diritti di natura previdenziale; carattere ritorsivo che ebbe a costituire l'unico motivo legittimante la revoca, come peraltro si evince dal tenore della medesima delibera del C.d.A. dell'ottobre 2012 in cui si dice *".....pare opportuno opporsi al proliferare di cause particolarmente odiose in quanto provenienti da ex dipendenti che hanno fruito di normative ben più favorevoli rispetto a quelle applicate all'attuale personale. In questo senso, si potrebbe decidere, d'intesa con la Capogruppo e al fine di scoraggiare l'insorgere di ulteriore vertenze, l'interruzione del contributo aziendale al Fondo sanitario per quei pensionati che hanno instaurato contenzioso, ovvero hanno manifestato volontà di instaurarlo..... Nel caso, l'erogazione del contributo sarebbe limitata a circa 800 pensionati contro gli attuali 1.300, con un risparmio di 130.000 euro annui....."*.

Pertanto appare affetta da motivo illecito ex art 1345 cc la mancata corresponsione del contributo sanitario in quanto attuata per motivi ritorsivi e di rappresaglia, dovendosi ritenere tale condotta contraria alla normativa imperativa posta a tutela della libertà dei soggetti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, libertà costituzionalmente garantita (sulla applicabilità della normativa di cui all'art 1345 cc agli atti unilaterali, laddove gli stessi siano finalizzati esclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli ed antisociali, si veda Cass n. 20197/2005).

Né la sospensione attuata dall'opponente potrebbe giustificarsi sul presupposto della durata biennale della copertura sanitaria, dal momento che tale evenienza (se effettiva) avrebbe dovuto determinare la sospensione per tutti i lavoratori in quiescenza.

Alla luce delle considerazioni suesposte le opposizioni devono ritenersi quindi infondate, con rigetto dei relativi ricorsi e con conferma dei DD. II opposti, il cui quantum è stato solo genericamente contestato dall'opponente, risultando in ogni caso dagli atti. .

Quanto alla richiesta di condanna ex art 16 della L. n. 300/1970 avanzata dagli opposti, appaiono condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui la norma presupporrebbe la sussistenza di un rapporto lavorativo in atto, non potendo la stessa estendersi a soggetti che sono ex dipendenti di CR Firenze.

Pertanto, si provvede come da dispositivo, con spese di lite a carico di parte opponente CR Firenze, soccombente (spese di lite liquidate ex DM n. 55/2014)

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni istanza disattesa o assorbita, così provvede:  
respinge i ricorsi in opposizione riuniti e, per l'effetto, conferma i DD. II opposti nn 1773/2013; 1917/2013; 1924/2013; 1925/2013; 1926/2013; 1931/2013; 1932/ 2013; 1933/2013;

respinge ogni ulteriore domanda;

condanna Cr Firenze al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.860,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte resistente.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 27 novembre 2014

Il Giudice

dott. Nicoletta Taiti

